

Relazione Tirocinio

Osservatorio sulla legalità comune di Forlì:
i beni confiscati nel territorio forlivese

Roberta Paino

Settembre-Gennaio 2012/13

Introduzione	2
1. Evoluzione normativa	2
2. Gli attori coinvolti e l'iter	6
2.1 La destinazione dei beni confiscati	7
2.2 Maggiori difficoltà nell'utilizzo dei beni	9
3. Dati sulla confisca dei beni in Italia	10
4. Normativa e dati regionali	13
5. Il comune di Forlì	14
5.1 Il neo-osservatorio	14
5.2 L'attività di osservazione: metodi e strumenti	14
6. Il comune di Forlì: dati sulla confisca dei beni	15
6.1 Le cooperative destinatarie	16
6.2 Rassegna stampa del comune	17
7. Conclusioni	18
Appendice	20

Introduzione

“Basta essere incriminati per il 416 bis e automaticamente scatta il sequestro dei beni [...]Cosa più brutta della confisca non c’è [...] la cosa migliore è quella di andarsene”¹

Mi piace iniziare la relazione con questa frase per sottolineare fin da subito come le mafie agiscano per incrementare il loro potere e accumulare sempre più profitto e come la confisca dei beni vuol dire, per un criminale, vedere perduto il “lavoro” di una vita. Per questo motivo il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti è così importante per la lotta alla criminalità organizzata e non solo. Questo rappresenta uno strumento indispensabile per colpire in potere della criminalità: in primis per indebolire il capitale economico dello stesso; e poi per restituire alla comunità un bene che le appartiene. In molti paesi sui beni confiscati sono nati terreni agricoli, nuovi posti di lavoro ed un segnale forte dal punto di vista culturale che mostra come non bisogna arrendersi. Procedendo in ordine si tratterà il tema della confisca dei beni analizzando le normative in vigore, gli attori coinvolti e l’iter che porta dalla confisca all’assegnazione dei beni. Infine ci sarà una breve analisi quantitativa sulla distribuzione e la tipologia dei beni immobili presenti nel territorio italiano, passando al territorio della regione Emilia- Romagna, per poi soffermarmi in particolare ai beni confiscati nel comune di Forlì parlando dell’ esperienza svolta all’interno dell’osservatorio sulla legalità.

1. Evoluzione normativa

L'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali è oggi possibile grazie ad alcune disposizioni normative che sono state introdotte e modificate nel corso degli anni. Il primo passo dell’attuale legislazione è rintracciabile nella legge 646/82 nota come legge “ Rognoli - La Torre” che introduce il famoso articolo 416 bis in cui si definisce in modo chiaro che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». La legge introduce la confisca dei beni per coloro che fossero stati riconosciuti come mafiosi (Art. 1.7): «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». Per completare le disposizioni della Rognoli – La Torre viene varata lo stesso anno la legge n.726/82, che introduce, fra le altre disposizioni, il sequestro e la confisca di quei beni per cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza e l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso. Questo nuovo impianto normativo modifica sensibilmente la L. n. 575 del 31 Maggio 1965.

Ritengo opportuno evidenziare il contesto storico in cui nascono le leggi del 1982²; queste rappresentano una sorta di “ rivoluzione” in campo di lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta si ostacola il

¹ La frase di Inzerillo è stata registrata attraverso le intercettazioni telefoniche effettuate durante l’operazione “Old Bridge”, conclusa nel Febbraio 2008 fra Italia e Stati Uniti (Frigerio, 2009)

² In seguito agli omicidi di stampo mafioso avvenuti in Sicilia del Segretario del Pci regionale Pio La Torre (30 aprile 1982) e del Prefetto di Palermo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982), dopo un duro lavoro parlamentare la neo-nata normativa prese il nome proprio di volle fortemente: dall’on. Pio La Torre nelle proposte

rapporto tra le organizzazioni criminali ed il territorio. L'azione dello stato è così indirizzata verso le indagini patrimoniali, il sequestro e la confisca dei beni oltre l'isolamento economico dei prevenuti, del contesto territoriale in cui operano gli stessi indicando gli strumenti e i nuovi percorsi per aggredire le mafie sul piano economico, colpendo le ricchezze derivanti dalle attività illecite delle organizzazioni criminali. Il soggetto accusato di far parte di un'associazione mafiosa non potrà intraprendere alcun tipo di attività imprenditoriale: le licenze decadranno o verranno sospese, così come eventuali concessioni di cui dispone.

Tuttavia, sebbene questo rappresentava un primo importante cambiamento la mancanza di una progettualità circa l'utilizzo dei beni dopo la confisca ha fatto sì che molti di questi siano stati lasciati in stato di abbandono, se non addirittura gestiti dai familiari degli stessi destinatari della confisca. Nel 1989 con il decreto n.230 del 14 giugno si registra il primo tentativo normativo per garantire una corretta e proficua gestione e destinazione dei beni confiscati. Un decreto che modifica la legge del 31 maggio 1965 istituendo la figura dell'amministratore, nominato dal Tribunale, incaricato di provvedere con diligenza alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni anche con il fine di incrementare, se è possibile la redditività dei beni. Nel rapporto della CNEL del 2006 si legge come "la mancanza di reali poteri amministrativi e decisionali, nonché di mezzi economici e la mancata distinzione fra le tipologie di beni cui doveva garantire la salvaguardia, fecero della figura dell'amministratore un fallimento, poiché incapace di garantire la tutela sia del valore economico del bene, sia del suo valore simbolico. Si venne a determinare dunque una situazione di stallo, difficile da superare per mancanza di chiarezza legislativa e per l'assenza di procedure chiare e soprattutto ineccepibili per la destinazione finale dei beni". Negli anni successivi vennero varate delle leggi riguardo alla confisca dei beni che modificarono solo in parte il quadro normativo:

- *Legge 19-3-1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale*
In cui l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, viene sostituito prevedendo che il Tribunale possa disporre anticipatamente, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, il sequestro dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia un concreto pericolo che i beni, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza e dei cui si prevede debba essere disposta la confisca a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione, vengano dispersi, sottratti od alienati.
- *Decreto-legge 8-6-1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7-8-1992 n. 356 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*
in cui l'art. 12-sexies prevede nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per una serie di delitti, tra i quali quello previsto dall'art. 416-bis, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- *Sentenza della Corte Costituzionale del 8-20 novembre 1995, n. 487*
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 3-quinquies della L. n. 7 del 575 del 1965, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di

confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge.

La confisca dei beni rappresentava, già nella sua prima formulazione legislativa, una pratica dalle incredibili potenzialità per la lotta alla criminalità organizzata; ma solo grazie alla compagna di sensibilizzazione e mobilitazione condotta dal 1994 al 1995 dall'associazione "Libera nomi e numeri contro le mafie" che si chiede che l'immenso patrimonio immobiliare acquisito dallo Stato non giacesse più in condizioni di abbandono e si impedisse anche il possibile ritorno di tale patrimonio nella disponibilità delle famiglie cui era stato confiscato. Viene proposto che questi beni siano rimessi a disposizione della collettività, attraverso la destinazione a fini sociali, ovvero con l'affidamento dei beni ai Comuni, che a loro volta li avrebbero destinati ad associazioni ed enti attivi nel territorio. L'intento era di creare un effetto positivo diretto, derivante dall'utilizzo da parte di attori del territorio del bene confiscato, e allo stesso tempo raggiungere un effetto positivo indiretto, attraverso le ricadute positive di questo utilizzo nel territorio su cui insiste il bene³. La campagna di Libera sul tema dei beni confiscati porta alla raccolta di più di un milione di firme a sostegno di quella che sarà la legge di iniziativa popolare 109/96.

La legge 109, approvata il 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati" sancisce l'uso a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e una più agevole procedura burocratica e amministrativa per l'assegnazione dei beni stessi. La legge, all'art.2-undicesime suddivide beni fra le diverse tipologie e ne prevede i rispettivi riutilizzi; nello specifico distingue fra:

- beni mobili (denaro contante, titoli, crediti, autoveicoli, etc.) : vengono utilizzati per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso o altrimenti versati all "Ufficio del Registro per alimentare il Fondo Provinciale presso le Prefetture, istituito dalla stessa legge;
- beni immobili (edifici, appartamenti, terreni, etc.) : possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, oppure "trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato[...] a cooperative sociali [...], o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti [...]. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi";
- beni aziendali : sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati all'affitto, "quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, [...] a titolo oneroso a società e imprese pubbliche o private, [...] a titolo gratuito, senza oneri per lo Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata" o alla vendita e alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

La legge quindi prevede l'istituzione di un fondo creato con la vendite dei beni mobili e destinato a finanziare, anche parzialmente, progetti relativi alla gestione degli immobili confiscati, oltre che a specifiche attività: risanamento di quartieri urbani degradati, prevenzione e recupero di condizioni di disagio ed emarginazione, interventi nelle scuole per corsi di educazione alla legalità ed infine promozione della cultura imprenditoriale per i giovani disoccupati. Tali fondi sono dunque destinati a Comuni, comunità, enti ed associazioni di volontariato, cooperative sociali, terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti e associazioni sociali che dimostrino di svolgere la propria attività da almeno due anni

³ Faraone G., in Frigerio, Pati, 2007

dalla richiesta di accesso al fondo. Un'ultima importante innovazione introdotta dalla legge 109/96 è la creazione di una banca dati relativa ai beni sequestrati e confiscati, allo stato dei procedimenti e infine alla destinazioni e utilizzo degli stessi beni. “La destinazione a fini socialmente utili di beni immobili a conduzione mafiosa era il segnale più evidente e più importante che lo Stato inviava ai cittadini i quali, in forza della nuova legge, si appropriavano di ricchezze e di beni in precedenza loro sottratti con la violenza, gli omicidi, le attività criminali e delinquenziali” (Rapporto CNEL, 2007, p.11) E la commissione antimafia della XIII Legislatura, la prima dopo l'introduzione delle nuove disposizioni di legge evidenzia Il sequestro dei beni prodotti non dal lavoro e dall'intelligenza umana ma dall'attività criminale di varia natura è uno dei punti che ha costituito nel corso di questi anni probabilmente l'elemento di maggiore successo di immagine nella battaglia dello stato contro la mafia. [...] Costituisce un elemento di grande immagine della capacità dello Stato di applicare una linea repressiva efficace nei confronti della mafia”⁴.

la legge Finanziaria del 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha ampliato la platea dei destinatari dei beni, affiancando a Stato e Comuni anche Province e Regioni come possibili assegnatari dei beni confiscati. Questo ampliamento rendeva ancora più urgente una gestione ottimale e soprattutto unitaria del patrimonio dei beni confiscati. Questo passo sarà realizzato attraverso l'istituzione con *D.l 4 febbraio 2010 n.4 dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*. Con Legge 23 agosto 1988 n. 400 Nasceva l'istituzione dei Commissari straordinari di Governo: nello specifico il decreto di nomina del commissario straordinario per la lotta alla criminalità organizzata era disposto dal Presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri. Questa figura viene sostituita con l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; questa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile; ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
- b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento e di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965
- c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- d) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
- e) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- f) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica

⁴ Piattaforma programmatica presentata all'Ufficio di Presidenza, Approvata il 9 gennaio 1997, Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, Relazione a cura del Presidente Ottaviano Del Turco, in Violante (a cura di), 1997, pp.241.242

l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

- g) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

2. Gli attori coinvolti e l'iter

Sono due strumenti che l'azione giudiziaria può disporre per intervenire sui beni che riconducono al soggetto indiziato di reato di tipo mafioso: la sospensione temporanea dei beni (o sequestro) e la confisca.

Il sequestro è una misura cautelare e preventiva ,interviene nella fase precedente alla condanna del soggetto che ha direttamente o indirettamente la disponibilità del bene. L'istituto della sospensione amministrativa del bene è previsto nel sistema delle misure patrimoniali esattamente all' art. 3 della L.575/65.

- 1) Se, a seguito di indagini patrimoniali o accertamenti volti a verificare pericoli di infiltrazione mafiosa sussistono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di attività economica sia sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall' articolo 416 bis il **procuratore della repubblica** o il **questore** possono richiedere al competente **tribunale** di disporre ulteriori indagini
- 2) Se, dopo l'esito delle accettazioni riguardanti la legittima provenienza del bene o le altre utilità di valore non proporzionate al proprio reddito, si concretizza in sufficienti elementi che le attività economiche agevolino i soggetti sopra indicati il **tribunale** può disporre la *sospensione temporanea dell'amministrazione del bene*
- 3) In caso di pericolo che i beni sottoposti ad amministrazione controllata possano essere sottratti alla misura allora il **Tribunale** può disporre il *sequestro*

Il sequestro dei beni è una misura di prevenzione patrimoniali utilizzata quando si presume che il debitore possa far sparire i suoi beni approfittando della lunga durata del procedimento. La stessa normativa è valida per il sequestro dei beni posseduti da soggetti mafiosi. L'iter che porta al sequestro dei beni è il seguente:

-Il **questore** territorialmente competente ed il **direttore della D.I.A** devono dare immediata comunicazione alla **Procura della repubblica** competente nel territorio delle proposte di misura di prevenzione personali e patrimoniali che intendono presentare al tribunale

-Il **Tribunale** ordina il sequestro su proposta del **Questore o del Procuratore della Repubblica** o del direttore della direzione investigativa antimafia.

-All'interno del procedimento giudiziale il giudice nomina un **Amministratore giudiziario** cui affida la gestione e la custodia dei beni sequestrati fornendogli tutti gli elementi e le informazioni che si riferiscono ai beni che questo dovrà gestire. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti agli albi degli avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri del distretto. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi imprese in crisi. L'amministratore deve: 1)

provvedere alla custodia, alla conservazione e alla amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. 2) presentare al **Giudice Delegato** e alla Agenzia Nazionale, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati. 3) segnalare al Giudice Delegato l'esistenza di altri beni, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione e che potrebbero formare oggetto di sequestro. 4) adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del Giudice Delegato o dell'Agenzia Nazionale.

-Il provvedimento di confisca può intervenire fin dalla condanna di primo grado e rimane in essere anche se il soggetto che ha subito la condanna ricorre in appello. Con la conferma dei provvedimenti dei giudici da parte della Cassazione, la Confisca diviene definitiva.

Se la confisca non è definitiva:

L'Agenzia Nazionale assume il compito di amministrazione del bene e può svolgere tale compito avvalendosi di uno o più coadiutori. In questa circostanza l'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico, di durata annuale ed è rinnovabile tacitamente.

L'Agenzia entro sei mesi dal decreto di confisca non definitiva, deve pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

Se la Confisca diviene Definitiva:

- Il provvedimento definitivo di Confisca è comunicato dalla **Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario** che ha emesso il provvedimento alla **Agenzia Nazionale**, all'**Ufficio della Agenzia del Demanio** competente per territorio, al **Prefetto** territorialmente competente.

- l'amministratore giudiziario trasferisce le sue competenze all' Agenzia del demanio

-L'agenzia del demanio acquisisce i pareri di Prefetto e Sindaco territorialmente competenti per individuare la migliore destinazione dei beni confiscati

-Con la nascita dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si è voluto accentrare tutte le operazioni di sequestro e confisca. L'agenzia ha la titolarità e la responsabilità della gestione di tutti i beni sequestrati. Avrà il compito di censire i beni sequestrati e confiscati, amministrarli, custodirli e infine destinarli.

-L'agenzia prevede entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione all'adozione del provvedimento di destinazione; periodo che viene prorogato a 180 giorni in caso di operazioni complesse.

2.1 La destinazione dei beni confiscati

La destinazione dei beni confiscati è distinta in base alla loro tipologia.

BENI IMMOBILI: possono essere mantenuti al patrimonio dello stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e ove idonei anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse; salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. I beni mantenuti al patrimonio dello stato,

previa autorizzazione del **Ministro dell'Interno**, possano essere utilizzati dall'Agenzia Nazionale per finalità economiche, i cui proventi affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo Unico Giustizia, per essere poi riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'Interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia Nazionale.

I beni immobili possono, anche, essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali. Il trasferimento avviene in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito oppure al patrimonio della provincia o della regione. Gli Enti Territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che: a) viene periodicamente aggiornato. b) viene reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente. c) deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni. In caso di assegnazione a terzi, devono essere esplicitati i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Infine i beni immobili possono essere destinati alla vendita qualora per i beni non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. L'eventuale vendita viene effettuata con provvedimento dell'Agenzia Nazionale. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia Nazionale e nei siti dell'Agenzia del Demanio e della Prefettura della Provincia interessata. La vendita è effettuata agli Enti Pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle Associazioni di Categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle Fondazioni Bancarie. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata. Se entro 90 giorni non pervengono all'Agenzia proposte di acquisto il prezzo minimo della vendita non può essere inferiore all'80% del valore della stima iniziale.

Una volta che il bene immobile è stato assegnato agli enti territoriali, questi, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono agire nei modi seguenti:

a) Amministrare direttamente il bene

b) assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a: comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero, associazioni di protezione ambientale.

Se entro un anno l'Ente Territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia Nazionale dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un Commissario con poteri sostitutivi. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli Enti Territoriali per finalità di lucro e i proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

BENI AZIENDALI: sono mantenuti al patrimonio dello stato e, con provvedimento dell'Agenzia Nazionale, destinati secondo le seguenti modalità:

a) Contratto di affitto quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva.

b) Contratto di vendita per un corrispettivo non inferiore a quanto determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia Nazionale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

c) Liquidazione qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso

BENI MOBILI: sono affidati dall'autorità giudiziaria in Custodia Giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia. Oppure affidati all'Agenzia Nazionale o ad altri organi dello stato o ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Le somme di danaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono al "fondo unico giustizia". Le suddette somme vengono riassegnate, in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE e del FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' DELLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO.

2.2 Maggiori difficoltà nell'utilizzo dei beni

Le difficoltà inerenti al riutilizzo dei beni confiscati sono molteplici e si concretizzano sia prima dell'effettivo riutilizzo. Come viene sottolineato nel rapporto dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati : “ [...] i Sindaci di particolari realtà hanno spesso difficoltà che vanno oltre quelle che noi definiamo criticità dei beni, perché si muovono in un contesto ambientale inquinato o almeno in parte ostile, scontando una realtà amministrativa non sempre completamente trasparente, che fa fatica a interpretare gesti coraggiosi. [...] In queste condizioni, come si può chiedere ad un Sindaco della locride, per fare solo un piccolo esempio, di destinare un bene a fini sociali (un appartamento o un piccolo pezzo di terreno) quando la persona cui è stato sottratto è ancora lì, o in piazza i suoi parenti ed amici?.

Per quanto riguarda invece le difficoltà burocratiche e amministrative che precedono l'effettiva assegnazione dei beni confiscati, nel luglio del 2005 la Corte dei Conti ha effettuato un'indagine relativa alla «attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata -legge n. 109 del 1996» la cui relazione finale disegna un quadro sintetico ed efficace delle criticità, in particolare :

- a) difficoltà connesse alla fase giurisdizionale del sequestro e della confisca (ad es. ritardata trascrizione dei decreti di sequestro e/o confisca e comunicazione tardiva dei decreti definitivi di confisca da parte delle cancellerie)
- b) difficoltà relative alla gestione dei beni (beni occupati, fabbricati abusivi, sussistenza di diritti di terzi -quali le ipoteche, possesso di quote indivise del bene confiscato)
- c) problematiche relative alla fase di utilizzazione dell'immobile confiscato (disinteresse degli amministratori, mancanza di finanziamenti per la ristrutturazione);
- d) problematiche inerenti la gestione delle aziende.

La Corte dei Conti, nelle conclusioni della sua relazione, ha inoltre sottolineato che i tempi procedurali sono scarsamente rispettati, con conseguenti ritardi nel concreto riutilizzo dei beni e con la mancata realizzazione degli obiettivi cui tendeva il legislatore con la legge 109/96.

3. Dati sulla confisca dei beni in Italia

Prima di andare nello specifico al fenomeno che riguarda il Comune di Forlì mi sembra di completare il quadro analizzando molto sinteticamente la distribuzione geografica e il quantitativo dei beni confiscati nell'intero territorio nazionale. I dati utilizzati sono dati dal Senato della Repubblica attraverso le relazioni sulla "consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e dei procedimenti di sequestro e confisca" e dal sito dall'Agenzia Nazionale che viene aggiornati periodicamente.

I beni sequestrati e confiscati presenti nella banca dati al 31 Ottobre 2010 risultano essere 69.667. Confrontando questo dato con quello della precedente rilevazione risulta evidente il trend di crescita dei procedimenti: sono infatti ben settemila i beni in più rispetto alla rilevazione, al 30 aprile 2010, che contava 62.551 beni. Per quanto riguarda la loro distribuzione geografica il dato che risulta evidente è la maggiore presenza nell'area insulare, con una netta prevalenza non solo rispetto al resto d'Italia, ma anche nei confronti dell'area Meridionale, sopravanzata di quasi cinquemila beni. Il resto d'Italia mantiene infatti una quota di beni marginale rispetto le suddette aree geografiche: la somma dei beni del Nord e del Centro corrisponde a 8.316 beni, poco meno del 12% del totale nazionale.⁵

Area Geografica	n. Beni	%
ISOLE	33.721	48,40%
SUD	27.630	39,70%
NORD	4.609	6,60%
CENTRO	3.707	5,30%
Totale Nazionale	69.667	100,00%

Figura 1 Grafico sulla distribuzione geografica dei beni. Fonte "Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati dei procedimenti di sequestro e confisca; Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. CLIV.5

⁵ Senato della Repubblica, XVI Legislatura Doc. CLIV n.5, p. 14

Dal sito ufficiale dell'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i dati aggiornati al 5 novembre 2012 fanno ammontare a 12.670 i beni confiscati distribuiti nelle varie regioni come evidenziato in figura 2



Figura 2 distribuzione geografica beni immobili e aziende

Sul sito si trovano 480 decreti di destinazione quindi da questo si deduce che solo questi sono stati destinati ed hanno raggiunto la fine dell'iter; purtroppo nessun dato aggiornato si trova circa gli altri beni. Dei dati più completi si trovano nelle relazioni del Senato della Repubblica e sono aggiornati al 31 ottobre 2010. I beni sequestrati e confiscati presenti nella banca dati al 31. La tipologia di beni maggiormente sequestrati sono gli immobili che ammontano a 7.712 seguiti dai mobili registrati e dai mobili fino a lasciare l'ultimo posto alle aziende che ammontano a 1.196

Analizzando solo i beni confiscati si evidenzia come questi rappresentano il 34% dei beni in banca dati (cioè dei 69.667); questi possono essere suddivisi in:

- Confische: 12.385
- Confische definitive: 7.009
- Confische con destinazione: 4.318

I beni oggetto di confisca con provvedimento definitivo sono quei beni che saranno destinati e che stanno quindi per completare l'iter entrando a far parte del patrimonio dello stato o affidati ai comuni; questi per lo più sono beni immobili. Quello che è di interesse ai fini del nostro discorso è di evidenziare i beni destinati; nella relazione del Senato questi dati sono aggiornati al 31 luglio 2010 (e non al 31 ottobre come il resto dei dati riportati); i dati sono riportati in figura 3.

	COMUNI	STATO	TOTALE
2006	137	34	171
2007	458	59	517
2008	716	86	802
2009	523	63	586
2010	154	76	230




Figura 3 Fonte "Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati dei procedimenti di sequestro e confisca; Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. CLIV.5

I beni destinati allo stato vengono così utilizzati:

18. Beni destinati allo Stato (intera Banca Dati)		
Finalità	Numero dei Beni	Valore
Ordine Pubblico	510	123.584.284
Altro	84	13.472.858
Protezione Civile	56	7.101.376
Giustizia	8	5.521.874
TOTALE	658	149.680.392

Figura 4 Fonte "Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati dei procedimenti di sequestro e confisca; Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. CLIV.5

I beni destinati ai comuni vengono, invece, utilizzati come evidenziato dalla figura 5; dove per finalità istituzionali si intende: emergenze abitative, depositi, discariche, scuole, sede vigili urbani, uffici comunali, uffici giudiziari, parcheggi.

Destinazioni	Beni	%
Finalità Istituzionali	1.341	37%
Scopi Sociali	2.319	63%
TOTALI	3.660	100%

Figura 5 Fonte "Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati dei procedimenti di sequestro e confisca; Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. CLIV.5

4. Normativa e dati regionali

Con la legge regionale del 9 maggio 2011 n.3 la regione attua la prima misura di prevenzione del crimine organizzato e la promozione della cultura delle legalità e della cittadinanza responsabile. La finalità della presente legge è quella di contenere le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. Le misure di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione, grazie ad una rete di accordi e convenzioni con Enti locali, rappresentanze della società civile e del mondo della scuola e dell'università. In particolare, si sono previsti (all'art.5) specifici interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore ambientale, oltre al riconoscimento dell'importanza della sinergia con il mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, sempre al fine di compiere azioni di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata. La legge prevede anche (all'art.8) il rafforzamento della formazione per la polizia locale. Significativa (all'art.12) la costituzione di un Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso. È prevista poi all'art. 15 la creazione di un centro di documentazione aperto alla fruizione dei cittadini, per la promozione di iniziative di carattere culturale, nonché per la raccolta di materiali e la diffusione di conoscenze in materia. Ai fine della nostra analisi significativo è l'articolo 10 di tale norma relativo alla velocizzazione delle procedure burocratiche per l'utilizzo effettivo dei beni sequestrati e confiscati. Si prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile, nonché per altri usi governativi o pubblici. Per facilitare il recupero a uso sociale di tali beni da parte dei Comuni, la Regione fornirà assistenza e informazioni agli Enti assegnatari. Saranno inoltre erogati agli stessi contributi per cofinanziare gli interventi di restauro, di risanamento e di utilizzo.

Per quanto riguarda i dati sui beni confiscati dai dati trovati nel sito dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si legge che la regione ha 107 beni confiscati così suddivisi:

- 12 immobili in gestione dell' Agenzia
- 46 immobili destinati e consegnati
- 11 immobili destinati e non consegnati
- 14 immobili usciti dalla gestione
- 24 aziende

I 107 beni confiscati e le 24 aziende sono suddivisi per le province come riferito nel grafico 1

PROVINCIA	NUMERO BENI CONFISCATI	NUMERO AZIENDE CONFISCATE
Bologna	38	18
Forlì-Cesena	28	0
Ferrara	16	2
Ravenna	8	0
Parma	6	0
Piacenza	5	0
Rimini	5	3
Modena	1	1
Reggio Emilia	0	0

I Beni confiscati e consegnate alle amministrazioni pubbliche sono 46: di cui 20 in Provincia di Forlì-Cesena, 8 a Bologna, 8 a Ferrara, 8 Ravenna.

5. Il comune di Forlì

Per rigore di analisi bisognerebbe procedere con i dati riguardanti il comune di Forlì, ma primo credo sia necessario soffermarsi sul perché proprio il comune di Forlì e sull'esperienza di tirocinio fatta all'interno dell'Osservatorio comunale. Procedendo in ordine verrà analizzata in questo capitolo l'ambito di osservazione, la metodologia impiegata, gli strumenti a disposizione, il territorio di riferimento entro cui è stata svolta l'osservazione ed in fine il tipo di fonti utilizzate.

5.1 Il neo-osservatorio

L'osservatorio nasce da un progetto comunale in collaborazione con l'Università di Bologna, Polo didattico scientifico di Forlì nell'ambito del programma "Coltiviamo la Legalità", con lo scopo di svolgere funzioni di documentazione, valutazione e monitoraggio in relazione a fenomeni di illegalità presenti nel territorio forlivese. Così viene presentato dalle autorità: "la nascita dell'Osservatorio rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante, per monitorare la realtà del nostro territorio, senza abbassare la guardia rispetto a fenomeni di infiltrazione e radicamento di attività illecite che anche qui hanno assunto dimensioni allarmanti, in stretta connessione con il tessuto economico. L'attività, svolta attraverso tirocini, verrà realizzata da studenti, sotto la guida di un Comitato scientifico di indirizzo, secondo quell'ottica di protagonismo giovanile che costituisce il volto più autentico del progetto "Coltiviamo la legalità". Gli abiti di osservazione sono stati tre, seguiti da tre differenti tirocinanti e relativi coordinatori :

- 1) studio del fenomeno delle Slot Machine in collegamento con il rischio riciclaggio di denaro illecito e con il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
- 2) la visione dei media
- 3) la confisca dei beni

La sede dell'Osservatorio è stata posizionata all'interno degli spazi della "fabbrica delle candele" in cui si collocano gli uffici delle Politiche Giovanili. Le attività dell'osservatorio sono state guidate dal Comitato Scientifico dell'Osservatorio e coordinate dal Prof. Borraccetti; nello specifico l'area riguardante la confisca dei beni è stata coordinata dal Prof. Mazzanti.

5.2 L'attività di osservazione: metodi e strumenti

L'osservazione sul fenomeno della confisca dei beni si è svolta principalmente in sede. La prima parte dello studio prevedeva la raccolta e la comprensione dei testi normativi che disciplinano la confisca dei beni, gli attori interessati e l'iter che porta dalla confisca all'assegnazione dei beni. Individuata la parte teorica bisognava capire a livello territoriale la diffusione del fenomeno chiedendo ai vari enti i dati relativi al numero dei beni confiscati, gli eventuali destinatari per poi procedere ad analizzare concretamente i progetti attivi. Un altro aspetto dell'osservazione era quello di capire quanto la città "conoscesse" la presenza di alcuni beni confiscati sul territorio forlivese visto il poco tempo a disposizione ciò è stato possibile verificarlo solo sulle basi della rassegna stampa comunale: quindi sulla veridicità dei dati o sulla presenza o meno di articoli riguardanti la confisca dei beni.

6. Il comune di Forlì: dati sulla confisca dei beni

Rifacendoci ai dati ricevuti dal Comune di Forlì, nello specifico dall'ufficio di gestione dei beni Patrimoniali il cui dirigente è l' Ing. Massimo Gentili ; si scopre che i dati destinati al comune di Forlì sono 21 e di questi tutti sono già stati destinati a fini istituzionali o sociali. Sembra che il quadro sia completo e l'osservazione terminata ma non è proprio così.

Approfondiamo meglio la questione dei beni confiscati nel territorio. Secondo l'agenzia nazionale i beni confiscati sul comune di Forlì sono 21 o più precisamente i beni reali sono 4 divisi da più particelle catastali così divisi:

Immobile	Numero particelle catastali
Capannone presso il centro commerciale " il gigante"	6
Locali ad uso circolo e servizi	2
Podere ex "Limonetti"	1
Capannone ex "Limonetti"	12

Secondo i dati forniti dal comune i beni sono stati assegnati secondo quanto segue:

Capannone presso il centro commerciale " il gigante"	Decreto di destinazione n. 342/04 del 20.10.2004	Deposito per finalità istituzionali e laboratori comunali, corte e relativi servizi
Locali ad uso circolo e servizi, Viale dell'appennino 4	Decreto di destinazione n 6427/08 del 11.04.2008	Locali concessi per finalità sociale al circolo ricreativo " L.Marini" con previsione di uso gratuito della sala riunioni per la cittadinanza ed altre associazioni senza scopo di lucro
Podere ex "Limonetti", Viale dell'appennino 282	Decreto di destinazione n. 29934/09 del 22/07/2009	Podere agricolo a due cooperative di tipo "B" per inserimento di disabili in attività lavorative
Capannone ex "Limonetti", Viale dell'appennino 282	Decreto di destinazione n. 29934/09 del 22/07/2009	Deposito comunale per finalità istituzionali.

Realmente però quattro dei beni qui elencati sono usciti fuori dalla gestione del comune come si enuncia dal sito dell'agenzia nazionale che così suddivide i beni del comune di Forlì:

FC - Forlì - Abitazione	Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile	Appartamento in condominio
FC - Forlì - Capannone	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Capannone	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Capannone	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Locale	Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile	Altro
FC - Forlì - Locale	Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile	Altro
FC - Forlì - Locale	Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile	Altro
FC - Forlì - Locale	Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile	Box, garage, autorimessa, posto auto
FC - Forlì - Terreno	Terreno	Terreno agricolo
FC - Forlì - Terreno	Terreno	Terreno agricolo
FC - Forlì - Terreno	Terreno	Terreno edificabile
FC - Forlì - Terreno	Terreno	Terreno agricolo

Immobili usciti dalla gestione

Nome	Categoria	Sottocategoria
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro
FC - Forlì - Fabbricato	Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale	Altro

Dall' incontro avuto con il dirigente Massimo Gentili vengo a conoscenza che realmente del capannone ex Molinetti di viale dell'appennino 282 una parte non è stata utilizzata e che attualmente non vi è alcun progetto in corso.

Come visto nello specchio riassuntivo i beni assegnati sono stati utilizzati:

- Come depositi comunali
- Concessi per finalità sociali al circolo Marini; in questo caso gli spazi sono stati mantenuti dall'associazione culturale che vi era già
- Concessi a due cooperative di tipo b, nello specifico la CO.FOR.POL e la cooperativa ECOSPHERA

6.1 Le cooperative destinatarie

Co.For.Pol. – Cooperativa Forlivese Polivalente – Società cooperativa sociale Onlus nasce nel 1979 e opera sul territorio forlivese nel campo dell'inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio. La Cooperativa ha per oggetto l'assunzione della concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti Pubblici Privati e/o da persone private, finalizzata alla realizzazione degli scopi sociali, attraverso l'esecuzione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I settori di cui si occupa sono:

- **PARCHEGGI:** effettua i servizi di gestione di autoparchi e parcheggi in genere per autoveicoli e motoveicoli. Contestualmente, cura la manutenzione di parcometri e parchimetri, nonché lo svuotamento delle loro cassette e relativo trasporto presso gli appositi uffici. La cooperativa offre inoltre servizi di manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale.

- **ECOLOGICO:** effettua servizi di pulizia di aree pubbliche e di reti viarie, sia urbane che extraurbane. Si occupa inoltre della gestione di servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, del loro trasporto in impianti di stoccaggio. La Cooperativa svolge inoltre incarichi di trasporto merci per conto terzi.
- **IGIENE:** cura i servizi di pulizia di uffici, negozi, locali scolastici, comunità in genere, beni mobili e immobili.
- gestisce il canile comprensoriale di Forlì

Ecosphera si occupa di reinserimento di tossicodipendenti e alcolizzati ; le maggiori attività svolte dalla cooperativa sono:

- Cura e manutenzione aree verdi pubbliche e private
- Centro di giardinoterapia
- Servizi ecologici (spazzamento, disinfestazioni, derattizzazioni, raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti)
- Servizi cimiteriali

6.2 Rassegna stampa del comune

L'analisi delle rassegne stampa, sebbene condotta solo su tre articoli, evidenzia come il tema sia poco discusso e spesso approfondito solo nel lungo tempo; infatti gli unici articoli trovati nella rassegna stampa riguardano l'intervista fatta al sindaco di Forlì in quale spiega che tutti i beni sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali. Affermazione fatta in seguito alla riunione di supporto all'attività dell' Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati; questo nucleo di supporto è stato istituito in provincia presso la Prefettura. Oltre a questo articolo di ForlìToday del 2 dicembre 2011; in la " voce" il 14 maggio 2011 si legge un astratto che dichiara la presenza di 16 immobili confiscati alla mafia nel territorio forlivese.

Infine un articolo de " il resto del carlino" del 20 maggio 2010 annuncia che il comune di Forlì ha incamerato dall'Agenzia del Demanio una serie di immobili sottratti al vecchio proprietario in seguito ad una condanna definitiva frutto di un giro di usura di 15-20 anni fa. Mi soffermo su questo articolo per due considerazioni, a mio parere rilevanti:

- 1) la prima riguarda la data dell'articolo (il 2010) non solo questo è stato il primo articolo trovato nella rassegna stampa; ma la data è significativa visto che in ordine di tempo l'ultimo decreto di destinazione è datato al 2009 (ed il primo al 2004)
- 2) la seconda considerazione riguarda la scoperta che questi beni sono stati sottratti perché frutto di un giro di usura. La notizia che nessuno dei 21 beni presenti nel comune appartenesse alla criminalità organizzata è stata una notizia ufficiosa appresa in sede di colloqui con un dirigente della Prefettura. Mi soffermerò su questo aspetto più avanti.

7. Conclusioni

Per concludere vorrei fare alcune osservazioni pratiche sull'esperienza fatta durante il tirocinio e evidenziale secondo me quali sono i tempi rimasti non "esplorati" o non affrontati.

Credo che la nascita di un Osservatorio della legalità a Forlì sia un buon strumento che faccia da tramite tra enti e cittadini, e che possa avvicinare questi ultimi a tematiche spesso distanti dal "pensiero comune". L'osservazione potrebbe diventare un punto di partenza per una politica attiva; dove per politica intendo il buon vecchio "vita della polis". Ma è una potenzialità che come neo-nato purtroppo ancora non è stata messa in campo; la difficoltà maggiore che ho riscontrato in questi tre mesi è stato il far comprendere agli enti il perché richiedo certe informazioni, con quali autorizzazioni e secondo che criterio. Sia dal comune, che dalla prefettura ho riscontrato un certo timore a fornire i dati che realmente qualunque cittadino attento o curioso potrebbe richiedere in quanto pubblici. Oltre ai tempi lunghi di risposta degli enti, spesso per avere risposte insoddisfacenti o per essere ribaltata da un dirigente all'altro; un aspetto critico è la poca collaborazione riscontrata tra la prefettura ed il comune. Ciò ha complicato di molto la ricezione dei dati che sono stati forniti a metà. Il comune dopo numerose richieste ed autorizzazioni ha fornito lo schema da me riproposto spezzato nel capitolo 6 (integro in appendice); la prefettura dopo una serie di solleciti mi ha fornito una lettera in cui riferiva che i beni confiscati sul territorio erano 21 tutti affidati al comune. Poiché mi sono recata io stessa in prefettura a reperire la loro "risposta" ho avuto l'occasione di poter fare due chiacchiere con un dirigente stupito. Il quale in modo informale ha dichiarato che non si aspettava una richiesta su carta intestata del comune, in quanto i beni in questione erano passati sotto il controllo comunale. Lo stupore del dirigente realmente ha stupito me, ma con motivazioni diverse:

mi chiedo perché dopo numerose chiamate e mail il cui ho tentato di spiegare la natura dell'osservatorio non mi è stato semplicemente detto che i dati erano in possesso del comune; mi chiedo soprattutto perché una risposta così dopo aver apertamente scoperto, dallo stesso dirigente durante il primo contatto telefonico, che la loro era solo una preoccupazione di tipo politico. Mi è stato apertamente detto che come ogni osservatorio che si rispetti avremmo "messo in discussione le scelte politiche e di assegnazione del bene" e che "non potevano essere forniti dati sensibili senza una richiesta per iscritto e previa verifica delle motivazioni".

Forse in un periodo in cui le prefettura sembrano essere messe sotto esame i dirigenti si sentono in dovere di "difendere il loro operato" o forse l'ufficio territoriale del governo di Forlì non è ancora pronto ad un'apertura con il cittadino e con gli enti, ad una comunicazione costruttiva per il bene comune. Inoltre dichiarano beni sensibili dati che, come si è visto, dovrebbero essere resi pubblici per legge.

Dall'altra parte tra i dirigenti comunali ho trovato una certa sicurezza dell'operato fatto e la sensazione di non avere alcuna cosa da nascondere che anche quella ho accolto con stupore. Perché richiedere la stessa richiesta per ricevere i dati quando si è sicuri; perché dichiarare quasi sotto voce il bene non utilizzando fornendo una serie di nomi di dirigenti competenti, cercando di utilizzare un atteggiamento alla "pilato" e di rimbalzo tra un dirigente e l'altro.

Credo che prima di tutto l'osservatorio debba munirsi di uno statuto che evidenzi in modo chiaro i fini dell'osservazione ed i ruoli che le tirocinanti avranno all'interno di questa; questo perché la burocrazia è difficile da abbattere ma con dei mezzi idonei non c'è rischio di essere rimbalzati.

Per quanto concerne l'osservazione in particolare sui beni confiscati ritengo opportuno soffermarmi su quelle che sono state le mancanze di questa osservazione:

- 1) Credo sarebbe stato opportuno poter conoscere le reali motivazioni per cui si è giunti alla confisca
- 2) Ai fini della completezza dell'osservazione sarebbe stato interessante parlare con le cooperative che hanno ricevuto i beni e vedere a cosa concretamente è stato utilizzato il bene, ma purtroppo nessuna delle due cooperative contattate ha risposto alla richiesta in tempo
- 3) Sarebbe interessante capire se per la parte di potere " ex limonetti" ci sono dei progetti, se è stato chiesto il fondo regionale per poterlo rendere agibile. Anche qui le risposte alle mie richieste non sono ancora pervenute.

Ringrazio di aver avuto questa preziosa opportunità di crescita personale e " professionale" : il confronto con le altre tirocinanti è stato prezioso non solo ai fini dell'osservazione dello scambio di idea ma perché ha creato un rapporto d'amicizia reale; il confronto con i professori ha dato una versione dell'università che spesso da studenti non immagini e per finire lo scontro con la burocrazia ha dato una spinta in più per credere e chiedere una rete meno difficoltosa e più accessibili e vicina al cittadino.

Per concludere questa relazione vorrei fare ancora due brevi considerazioni. Per la prima mi rifaccio a quanto compare nel XIII Rapporto di SOS impresa: " dal punto di vista delle infiltrazioni criminali anche Forlì secondo la Direzione Nazionale Antimafia è terreno di conquista dei Forastefano di Cassano allo Jonio. La 'ndrangheta gestirebbe il mercato delle costruzioni in termini monopolistici. Ci sono cooperative che a Forlì sono controllate interamente dal clan dei Forastefano. " Da quanto letto in questo rapporto, nasce la mia riflessione. L'idea che a Forlì non esista la mafia perché i beni confiscati non sono stati sequestrati ai mafiosi sarebbe un'idea errata; spesso l'unione delle mafie autoctone e dei criminali locali è sottile. E se non si vuole pensare a questa unione, o non fare ipotesi azzardate si potrebbe comunque dare importanza al fenomeno mafioso per aspetti come le gare d'appalto, appunto, il riciclaggio di denaro, la prostituzione. Tutte tematiche che riguardano la famosa " via emilia", di cui parla lo stesso rapporto di sos impresa e che toccano il territorio forlivese per la vicinanza a Rimini e San Marino. Per la seconda riflessione, invece, faccio riferimento ad un'intervista che " Libera informazione" ha fatto al Procuratore di Lanciano Francesco Menditto: " LA confisca dei beni ai corrotti è possibile. La norma c'è, purtroppo applicata poco ma non è impossibile farlo. Noi lo abbiamo fatto. Non serve una nuova norma. Va solo migliorato lo strumento. [...] Se il reato è prescritto si deve restituire il bene confiscato. Si è perso solo tempo e fatto spendere soldi allo Stato. E a questo punto non vale la pena sequestrare. Per questo sarebbe necessario allungare i tempi oppure prevedere che nel caso di estinzione del reato per prescrizione o per morte del corrotto, il giudice comunque provveda alla confisca dei beni, come nei processi di mafia. Poi bisognerebbe intervenire nella fase successiva, prevedendo che i beni sequestrati ai corrotti seguano la stessa disciplina di quelli mafiosi. [...] Una legge del 2008 estende le misure di prevenzione dai mafiosi a chiunque vive con provento dei delitti. Noi abbiamo ragionato che vive col provento dei delitti anche l'evasore, non solo un ladro o un estorsore. Così a luglio abbiamo sequestrato 70 immobili a un imprenditore che da vent'anni evadeva le tasse. Questa norma si può applicare anche ai corrotti e a tutti i reati dei colletti bianchi. " Questa intervista apre la strada ad un nuovo modo di vedere la confisca dei beni. Se è vero che con il sequestro e la confisca si colpisce il reato a monte andando ad incidere sul bene del reo allora questa potrebbe diventare una disciplina che si espande a reati ancora gravi nel nostro paese.

Credo che le tematiche lasciate in sospeso per un'ulteriore osservazione e ricerca sia davvero numerose; poiché il tema della confisca può essere collegato e aprire le strade a numerosi temi quali appunto la corruzione, l'evasione, il problema imprenditoriale e delle gare d'appalto.

Appendice

1. Elenco siti visitati, e normative trattate.
2. Autorizzazione inviata al comune di Forlì il 2.11.2010 anticipata via mail il 22.10.12
3. Autorizzazione inviata alla prefettura il 2.11.2010 anticipata via mail il 22.10.12 in seguito ad una telefonata il 21.10.12
4. Tabella sui beni confiscati ottenuta dal comune il 23.11.2012
5. Risposta della prefettura di Forlì 13.11.2012
6. Articolo del resto del carlino del 20.05.10
7. Articolo di forlìtoday del 2.12.2011
8. Articolo la voce del 14.05.2011